

Indicazioni per la costituzione dei Servizi regionali e interdiocesani per la tutela dei minori

Premessa

I Servizi regionali per la tutela dei minori (SRTM) o i Servizi interdiocesani per la tutela dei minori (SITM) sono a supporto dei Vescovi e dei Superiori maggiori nell'esercizio del loro ministero per quanto attiene alla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. Sono chiamati non a sostituire gli Ordinari nelle loro responsabilità, ma a supportarli attraverso competenze e professionalità educative, mediche, psicologiche, canonistiche, giuridiche, pastorali e di comunicazione. In sinergia con il Servizio Nazionale (SNTM), tali Servizi hanno l'obiettivo di contribuire a diffondere una cultura della prevenzione, fornire strumenti di informazione, formazione e protocolli procedurali. All'occorrenza i Servizi potranno anche rivelarsi utili per la gestione delle segnalazioni. Di non meno rilievo è il fatto che, accanto a un livello nazionale e a un livello interdiocesano, ci sia sempre un referente diocesano. L'efficacia degli strumenti si misura sulla loro capacità di essere presenti sul territorio in modo puntuale e competente, in sintonia d'azione e d'intenti con gli organismi interdiocesani e nazionali affinché possa realizzarsi una feconda e vicendevole interazione.

IL SERVIZIO REGIONALE/INTERDIOCESANO PER LA TUTELA DEI MINORI

Costituzione e composizione

In ogni regione ecclesiastica sia costituito il Servizio regionale per la tutela dei minori, ovvero, se ritenuto opportuno, più Servizi interdiocesani per la tutela dei minori.

I Servizi regionale e interdiocesano sono composti dai referenti diocesani per la tutela dei minori, da operatori pastorali e da esperti nel campo della protezione dei minori e degli adulti vulnerabili.

Il SRTM/SITM fa riferimento al Vescovo che la Conferenza Episcopale Regionale ha scelto quale referente per la tutela dei minori. Allo stesso Vescovo compete promuovere la costituzione del SRTM/SITM, oltre che la formazione e l'aggiornamento dei membri. La Conferenza Episcopale Regionale nomina il coordinatore del Servizio; a loro volta, i Vescovi che costituiscono il Servizio interdiocesano ne nominano il coordinatore. Alle stesse autorità compete approvare i regolamenti dei Servizi, secondo le indicazioni del Servizio Nazionale.

Compiti

Compete al SRTM/SITM, in sintonia con il SNTM e secondo le indicazioni dei Vescovi:

- monitorare e documentare le iniziative di prevenzione e formazione, nonché le modalità di attuazione a livello locale delle Linee guida nazionali;
- accompagnare le singole diocesi, comunità religiose, associazioni o altre realtà ecclesiali nella stesura di protocolli e indicazioni di buone prassi per la tutela dei minori;
- stimolare, promuovere e coordinare l'informazione e la formazione degli operatori pastorali sulle tematiche della tutela dei minori e della prevenzione degli abusi;
- se richiesto dal Vescovo diocesano o dal Superiore Maggiore competente, accogliere e trattare secondo i protocolli stabiliti dal SNTM le segnalazioni di abusi sessuali in ambito ecclesiale.

REFERENTE DIOCESANO PER LA TUTELA DEI MINORI

Nomina

In ogni diocesi il Vescovo nomina un Referente diocesano per la tutela dei minori, esperto in questo campo e di provata disponibilità al servizio ecclesiale. Egli potrà essere aiutato da una équipe di esperti, laici o chierici, approvati dal Vescovo.

Compiti

Compete al Referente:

- collaborare strettamente con il Vescovo diocesano nell'adempimento delle sue responsabilità pastorali in materia di tutela dei minori e degli adulti vulnerabili;
- far da riferimento locale al SRTM/SITM, del quale è membro di diritto;
- proporre iniziative per sensibilizzare il clero, gli organismi di partecipazione e gli uffici pastorali diocesani sotto il profilo della tutela dei minori e per formare gli operatori pastorali;
- assistere e consigliare il Vescovo collaborando, se richiesto, nell'ascolto e nell'accompagnamento delle vittime e nella gestione delle segnalazioni di abusi.